Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) PIRAINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) FORGIONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCIBETTA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) PLATANIA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore SERGIO SCIBETTA

Seduta del 11/12/2025

FATTO

Con ricorso del 10/09/2025, proposto dopo l'esito negativo del reclamo indirizzato direttamente all'intermediario, il ricorrente ha riferito di aver stipulato un contratto di cessione del quinto della pensione nell'anno 2017 e di aver provveduto all'estinzione anticipata dello stesso nel 2021.

Proprio con riferimento all'intervenuta estinzione anticipata rispetto alla originaria durata del contratto, il ricorrente lamenta che non gli sarebbero stati rimborsati tutti gli oneri relativi e chiede pertanto la corresponsione della complessiva somma di € 1.092.11 di cui € 107,15 a titolo di spese istruttoria, € 984.96 a titolo di commissioni di intermediazione, oltre al rimborso integrale della commissione di estinzione anticipata dell'importo di € 104,20 ed oltre gli interessi dall'estinzione al soddisfo e la refusione delle spese di assistenza difensiva quantificate in € 200,00.

Con le proprie controdeduzioni l'intermediario ha preliminarmente eccepito l'irricevibilità del ricorso in quanto proposto oltre il termine di dodici mesi dal reclamo.

Nel merito si è opposto al ricorso ritenendo di aver già provveduto al rimborso di tutto quanto dovuto a seguito dell'estinzione del contratto, anche con riferimento al chiesto rimborso della commissione di estinzione anticipata l'Intermediario si oppone alla detta istanza dichiarando la conformità della commissione applicata al disposto dell'art. 125 *sexies* TUB.

DIRITTO

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il ricorso sottoposto al Collegio verte in tema di estinzione anticipata del finanziamento stipulato dal ricorrente e sul diritto di quest'ultimo alla restituzione di parte dei costi del finanziamento stipulato con l'intermediario convenuto a seguito della avvenuta estinzione anticipata rispetto al termine convenzionalmente pattuito, dalla quale deriva, come previsto dall'art. 125 *sexies* del TUB, il diritto del soggetto finanziato ad ottenere una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi "*dovuti per la vita residua del contratto*".

In via preliminare il Collegio è chiamato a pronunciarsi sull'eccezione di inammissibilità del ricorso per mancato rispetto del termine di dodici mesi dal reclamo, sollevata dall'intermediario.

In data 10/9/2025, in sede di presentazione del ricorso, il ricorrente ha dichiarato di aver proposto reclamo all'intermediario in data 05/04/2025 ma in realtà dal reclamo acquisito agli atti emerge che lo stesso risale alla data del 05/04/2024 e che lo stesso sia stato riscontrato dall'intermediario con nota del 27/5/2024.

Pertanto, poiché le Disposizioni Abf alla sezione VI, paragrafo 1, espressamente dispongono che "*Il ricorso all'ABF non può essere proposto qualora siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo all'intermediario*", l'eccezione di parte convenuta deve essere accolta ed il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Pur senza alcun approfondimento della vicenda in ragione dell'accertata inammissibilità del ricorso, non sembra superfluo evidenziare sin d'ora che comunque, dagli elementi disponibili e da un primo esame degli stessi, le somme che dovrebbero essere teoricamente restituite al cliente per l'estinzione anticipata del finanziamento oggetto del ricorso ammonterebbero ad una cifra ben inferiore rispetto a quella richiesta con l'atto introduttivo.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

IL PRESIDENTE